

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 05 / 2025

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 13 aprile 2025, n. 9666 – investimenti finanziari: un consumatore è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo; ne segue che un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di un errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

Corte di Cassazione, 28 aprile 2025, n. 11221 – contratto di mutuo: laddove sia pattuita dalle parti del contratto di mutuo l'erogazione del finanziamento attraverso la consegna al terzo, creditore del mutuatario, di titoli di credito (incorporanti la somma mutuata) emessi, non al portatore, ma all'ordine dello stesso creditore, il finanziamento può ritenersi perfezionato soltanto ove i titoli in oggetto entrino nella sfera giuridica del terzo.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 1° aprile 2025, n. 8647 – effetti della re-iscrizione della società nel registro delle imprese seguito di cancellazione: l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 18 aprile 2025, n. 10307 – prededuzione dei crediti post-concordatari: i crediti sorti dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 181 l.f. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. «*in funzione*», di cui all'art. 111, co. 2, l.f.

Corte di Cassazione, 24 aprile 2025, n. 10775 – decorrenza dei termini per la dichiarazione di fallimento della società: il *dies ad quem* per la dichiarazione di fallimento è rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello che accoglie il reclamo, ai sensi degli artt. 10 e, 22, co. 5, l.f.

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 24 aprile 2025, n. 10725 – l'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.: incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato ; l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3575 – l'amministrazione preposta alla cura dell'interesse culturale può essere chiamata a prendere in considerazione anche interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello culturale.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3117 – gare di appalto: deve ritenersi illegittima l'attribuzione di un punteggio premiale ad un operatore economico che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento avente ad oggetto la certificazione di parità di genere.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857 – la nozione di ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione essendo irrilevante che l'edificio sia o meno crollato.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 13 aprile 2025, n. 9666 – investimenti finanziari: un consumatore è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo; ne segue che un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di un errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9666, pubblicata in data 13 aprile 2025, si è espressa in materia di errore riconoscibile nell'ambito di investimenti finanziari.

La Cassazione ha preliminarmente ricordato i principi secondo cui: **a)** *«la circostanza che un contratto, o un qualche accordo, si sia concluso e sia anche stato eseguito, non significa che non possa essere rimesso in discussione attraverso i rimedi della nullità e dell'annullamento»*; **b)** *«ove l'errore sia in astratto riconoscibile con l'ordinaria diligenza (non essendo necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto) è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, ed incensurabile con ricorso per cassazione se non per difetto di motivazione (Cass. 24738/ 2017)»*.

La Suprema Corte ha, quindi, escluso che *«vi possa essere una connessione tra gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario e la riconoscibilità dell'errore»*, e ciò in quanto **«gli obblighi informativi mirano a mettere al corrente il consumatore del tipo di operazione finanziaria e dei rischi che la stessa prospetta, e non anche ad indicare come riconoscere l'errore dell'altra parte, ossia come riconoscere l'errore in cui l'altra parte può incorrere nel fare una dichiarazione negoziale rilevante ai fini del contratto».**

Inoltre, secondo la Corte, *«non è necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto dalla controparte, essendo sufficiente che quest'ultima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto riconoscerlo»*.

Sulla base di quanto precede, la Corte ha quindi affermato che:

- a)** il cliente *«si sarebbe potuto accorgere della stranezza del crollo di valore ove avesse usato l'originaria diligenza, non già una diligenza qualificata propria di un soggetto più esperto del consumatore»*;
- b)** *«anche ad ammettere (...) che il crollo repentino di valori è tipico del mercato finanziario e dunque non può essere elemento di sospetto per i consumatori che vi accedono, i quali lo devono dunque considerare come un fatto normale (...) resta il fatto che quel crollo repentino era verificabile accedendo ad una serie di siti web che riportano le quotazioni dei titoli, (...) che dunque è altro indizio utile della mancanza di diligenza nella verifica dell'errore»*.

Corte di Cassazione, 28 aprile 2025, n. 11221 – contratto di mutuo: laddove sia pattuita dalle parti del contratto di mutuo l'erogazione del finanziamento attraverso la consegna al terzo, creditore del mutuatario, di titoli di credito (incorporanti la somma mutuata) emessi, non al portatore, ma all'ordine dello stesso creditore, il finanziamento può ritenersi perfezionato soltanto ove i titoli in oggetto entrino nella sfera giuridica del terzo.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11221, pubblicata in data 28 aprile 2025, si è espressa in materia di contratto di mutuo perfezionato mediante finanziamento ad un soggetto terzo creditore del mutuatario.

La Corte ha anzitutto ricordato il principio per cui *«il contratto di mutuo si perfeziona non solo con la consegna di una determinata quantità di danaro, ma anche con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima (vedi, recentemente, sul punto, Cass. S.U. n. 5841/2025)»*.

Tale principio, prosegue la Cassazione, *«ricorre anche nell'ipotesi in cui il mutuante, previo accordo con il mutuatario, provveda al pagamento di un debito del mutuatario (realizzandosi un meccanismo giuridico che attua, implicitamente, un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario e poi da costui al terzo)»*.

In tal caso, secondo la Suprema Corte, *«non sorge in capo al mutuatario alcuna disponibilità giuridica della somma mutuata ove, non realizzandosi (...) per una qualsiasi causa, il pagamento del debito del mutuatario, quest'ultimo non sia munito di un autonomo titolo per disporre comunque della somma mutuata»; né «è, all'uopo, sufficiente che, secondo le pattuizioni contrattuali, il mutuatario avesse dato incarico al mutuante di impiegare la somma mutuata, in tutto o in parte, per soddisfare un suo interesse, ove tale interesse (il pagamento del debito del mutuatario) non fosse poi stato in concreto soddisfatto»*.

Nel caso esaminato la Corte ha evidenziato che, essendo stati consegnati dal mutuante al mutuatario, *«in conformità agli accordi intervenuti, assegni circolari non trasferibili direttamente intestati all'INPS - ente che, pacificamente, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, **non li aveva accettati**, non avendo inteso aderire alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. – **il mutuatario ha avuto soltanto la mera detenzione di titoli di credito intestati ad un terzo, e non la disponibilità giuridica della somma mutuata, non avendo un autonomo titolo per incassarli o comunque disporre»***.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che, *«**ove sia pattuita dalle parti del contratto di mutuo l'erogazione del finanziamento attraverso la consegna al terzo, creditore del mutuatario, di titoli di credito (incorporanti la somma mutuata) emessi, non al portatore, ma soltanto all'ordine dello stesso creditore (in questo caso l'INPS), tale finanziamento può ritenersi perfezionato, in virtù del meccanismo giuridico sopra descritto, solo ove i titoli in oggetto entrino nella sfera giuridica del terzo, non essendo, diversamente, il mutuatario munito di altro 'titolo' per disporre della somma mutuata»***.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 1° aprile 2025, n. 8647 – effetti della reiscrizione della società nel registro delle imprese seguito di cancellazione: l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa

cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8647, pubblicata in data 1° aprile 2025, si è espressa in materia di reinscrizione di una società nel registro delle imprese a seguito di una sua cancellazione, per effetto di un provvedimento del Giudice del Registro.

La Corte ha affermato, facendo seguito a recente giurisprudenza di legittimità, che *«l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata».*

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 18 aprile 2025, n. 10307 – prededuzione dei crediti post-concordatari: i crediti sorti dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 181 l.f. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. «in funzione», di cui all'art. 111, co. 2, l.f.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10307, pubblicata in data 18 aprile 2025, si è pronunciata in tema di prededuzione dei crediti post-concordatari ai sensi dell'art. 111, co. 2, l.f.

In primo luogo, la Corte ha richiamato la pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 42093/2021, ed ha osservato che *«si ritiene che i precedenti favorevoli alla prededucibilità dei crediti sorti durante l'esecuzione del concordato con continuità omologato meritino di essere rivisti, alla luce dei recenti approdi delle Sezioni unite sul tema della prededuzione».*

Conseguentemente, la Corte ha ricordato le tre forme di prededuzione contemplate dall'art. 111, co. 2, l.f., ossia: *«i) quella attribuita da una specifica disposizione di legge (criterio legale); ii) quella attribuibile*

ai crediti sorti in occasione di una procedura concorsuale (criterio cronologico-soggettivo); iii) quella attribuibile ai crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale (criterio teleologico). (...) Occorre allora scrutinare se i crediti oggetto del presente giudizio, sorti durante la fase di esecuzione di un concordato con continuità omologato (...) rientrano o meno in una delle tre categorie di cui si è detto».

Visto il precedente della Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 42093/2021, la Corte «dopo aver ribadito la spiccata connotazione autonoma del parametro dell'occasionalità rispetto a quello della funzionalità (Cass. 5098/2014, 10130/2021, 22670/2021), ha sottolineato che il paradigma dell'insorgenza del credito 'in occasione' della procedura concorsuale si declina non solo sul piano cronologico, ma anche 'per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività degli organi della procedura stessa'; attività che, nel caso di specie, non viene in rilievo».

Dunque, la Corte ha precisato che «la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo (...) vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, 'siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte 'in funzione' della procedura' (Cass. 380/2018). (...) 'la funzionalità può dirsi sussistente, allora, quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare'».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha chiarito che «non pare più conciliabile con quel concetto di 'funzionalità procedurale' che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordataria possano fruire della prededuzione solo in forza di una specifica disposizione di legge (l'art. 161, c. 7 l.f.), mentre quelli sorti dopo la chiusura della procedura, e sol perché in esecuzione della stessa, possano fruire della prededuzione in assenza di previsioni di legge. (...) In quella nuova visione della consecutio tra procedure, è lo stesso difetto di legittimazione dei creditori 'nuovi' (per crediti sorti post-omologa) a chiedere la risoluzione o l'annullamento del concordato, ex art. 186 l.f., a testimoniare la loro estraneità ad una procedura che si è chiusa, appunto, con l'omologazione (art. 181 l.f.), sicché sarebbe paradossale che essi beneficiassero di una 'precedenza' – rispetto ai creditori concordatari che hanno approvato o subito la ristrutturazione. (...) Da questo punto di vista, la tutela apprestata dall'ordinamento attraverso l'esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e) l.f. – che preserva da ripetizione il pagamento

effettuato in loro favore dall'imprenditore tornato in bonis, in attuazione del piano concordatario – appare congrua e sistematicamente coerente».

In conclusione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *«in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.f. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. 'in funzione', di cui all'art. 111, comma 2, l.f., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021».*

Corte di Cassazione, 24 aprile 2025, n. 10775 – decorrenza dei termini per la dichiarazione di fallimento della società: il *dies ad quem* per la dichiarazione di fallimento è rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello che accoglie il reclamo, ai sensi degli artt. 10 e, 22, co. 5, l.f.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10775, pubblicata in data 24 aprile 2025, si è pronunciata in materia di decorrenza dei termini ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, ai sensi degli artt. 10 e, 22, co. 5, l.f.

In primo luogo, la Corte ha precisato che *«la sentenza dichiarativa di fallimento deve intervenire entro l'anno successivo alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 10 l. fall.), norma che individua un termine all'ultrattività della società insolvente ai fini della dichiarazione di fallimento. Ove, poi, il ricorso o la richiesta venga rigettata dal Tribunale, il termine si computa in relazione al successivo decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo e rimetta gli atti al Tribunale per i provvedimenti conseguenti (art. 22, commi quarto e quinto, l. fall.)».*

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha osservato che il termine di cui all'art. 10 l.f. *«costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento (Cass. 28 marzo 1969, n. 998), svolgendo (...) la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi (altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie), ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. (...) Tale conclusione (...) trova conferma nella L. Fall., art. 22, comma 5, secondo cui (...) in caso di vittorioso gravame contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il termine di cui alla L. Fall., art. 10, si computa con riferimento al decreto della corte di appello che ha accolto il reclamo».*

Pertanto, la Corte di Cassazione ha chiarito che *«laddove (...) a ridosso della scadenza del termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. il Tribunale dovesse rigettare con decreto la domanda di fallimento del debitore, l'eventuale decreto della Corte di Appello di riforma di tale decreto, per giovare al ricorrente, dovrebbe intervenire entro la scadenza del medesimo termine (...) ove, invece, la decisione della Corte*

di Appello intervenga oltre detto termine, il giudice che procede deve, anche di ufficio, rilevare tale circostanza e, in fase di gravame, deve dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass., n. 8932/2013, cit.)».

Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte ha ritenuto che «*il bilanciamento tra l'interesse del creditore alla dichiarazione di fallimento del debitore insolvente e quello del debitore e dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche è, pertanto, stato operato dal legislatore, nella misura in cui ha previsto l'ultrattività annuale della società dopo la cancellazione ai fini della dichiarazione di fallimento, termine entro il quale deve intervenire la dichiarazione di fallimento ovvero – in caso di rigetto dell'istanza di fallimento – il decreto della Corte di Appello che disponga la dichiarazione coatta ex art. 22, quarto comma, l. fall. In quest'ultimo caso, la sentenza dichiarativa di fallimento può intervenire oltre l'anno dalla cancellazione, purché il decreto – che in accoglimento del reclamo accerta i presupposti della dichiarazione di fallimento – intervenga entro il termine di cui all'art. 10 l. fall.».*

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «**la regola prevista dall'art. 10, primo comma, l. fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese è comunque rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma cinque, l. fall., ove il decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale».**

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 24 aprile 2025, n. 10725 – l'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.: incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato; l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10725, pubblicata in data 24 aprile 2025, ha affermato che l'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c. incombe sull'assicurato anche in relazione alla condotta processuale tenuta da quest'ultimo nel corso del procedimento volto ad accertare la sua responsabilità professionale.

Un medico anestesista veniva convenuto in giudizio insieme ad altri sanitari in relazione ad un caso di *malpractice* medica. Nel giudizio di primo grado, l'anestesista veniva difeso da un avvocato nominato dall'assicurazione; nel successivo grado di giudizio veniva difeso da un legale nominato direttamente dall'assicurato.

Il medico anestesista, nel resistere all'azione di responsabilità medica, affermava che aveva espresso il proprio dissenso alla prosecuzione dell'intervento. La tesi difensiva dell'anestesista veniva, tuttavia, rigettata dal momento che dalle cartelle cliniche non risultava il dissenso dell'anestesista alla prosecuzione dell'operazione. **Ed ancora, la sentenza che accertava la responsabilità del medico riferiva che le cartelle cliniche avevano natura privilegiata e, dal momento che avverso tali cartelle cliniche non era stata avanzata querela di falso in alcuno dei due gradi di giudizio, il contenuto di tali cartelle cliniche faceva fede e non poteva essere contestato.**

Successivamente, il medico anestesista agiva nei confronti dell'assicurazione chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza per la responsabilità civile e la condanna della compagnia alla manleva prevista contrattualmente.

L'assicurazione resisteva all'azione introdotta eccependo l'inoperatività della polizza dal momento che *«la carenza e gli errori della difesa tecnica nel giudizio d'appello, relativo all'accertamento della responsabilità medica, rileverebbero ai sensi dell'art. 1914 c.c., quale condotta posta in essere in violazione dell'obbligo di salvataggio che incombe sull'assicurato. Dal momento che la difesa del medico non ha proposto, erroneamente, querela di falso, omettendo di porre in essere quelle condotte di salvataggio rappresentate da una corretta difesa dei propri diritti in causa, l'assicurata avrebbe con ciò pregiudicato anche i diritti della compagnia»*.

La Corte milanese, nel rigettare le eccezioni della compagnia di assicurazioni, rilevava che *«la violazione dell'obbligo di salvataggio, di cui all' art. 1914 c.c., è ravvisabile solo nel caso in cui l'assicurato eviti di tenere una condotta, successiva alla stipula del contratto, commissiva od omissiva, idonea a prevenire il danno o a ridurre gli effetti. A riguardo, giova precisare che il 'danno' a cui si riferisce il dettato dell'art. 1914 c.c. è da intendersi quale evento dannoso cagionato dall'assicurato al terzo. In altri termini, l'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. si riferisce a tutti quei comportamenti in forza dei quali l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare il danno, ossia l'insorgenza del danno concreto al terzo danneggiato; comportamenti che, inserendosi in un rapporto causale, siano tali da impedire la produzione in tutto o in parte dell'evento dannoso che colpisce il terzo»*.

Muovendo da tali premesse, la Corte di Appello di Milano affermava che nel caso di specie non era ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di salvataggio atteso che il danno cagionato si era cristallizzato

all'esito dell'intervento chirurgico e che pertanto «*gli asseriti errori di difesa tecnica, di gran lunga successivi al verificarsi del danno permanente (...) non si inseriscono nel rapporto causale del danno al terzo ut supra specificato e, conseguentemente, non rilevano ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendo essere considerati quali fatti giustificativi della perdita, né integrale né parziale, del diritto all'indennizzo*».

Ed ancora, la Corte di Appello nell'accertare l'obbligo di manleva in capo all'assicurazione affermava che gli asseriti errori di difesa tecnica erano imputabili anche alla compagnia assicurativa atteso che, nel giudizio di primo grado, il legale era stato designato dalla compagnia stessa per gestire il sinistro e che oltre a ciò «*nel giudizio di gravame, aveva la possibilità di intervenire nel relativo giudizio di impugnazione ex art. 344 c.p.c., fase processuale in cui era ancora possibile proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c.*».

La sentenza della Corte di Appello di Milano è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la quale ha innanzitutto rilevato che «*pur non attenendo direttamente al fatto illecito addebitabile al danneggiante assicurato, le spese sostenute da quest'ultimo per resistere alla pretesa del danneggiato rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore (...) la predetta affermazione, ancorché riferita soltanto alle spese di resistenza, mina la correttezza della sentenza impugnata, la quale ha espressamente escluso che la controversia tra il danneggiato e il danneggiante possa in qualche modo concernere l'obbligo di salvataggio prescritto dall'art. 1914 c.c.; secondo il giudice d'appello, la menzionata disposizione riguarderebbe soltanto la produzione del danno risarcibile e, dunque, non consentirebbe di configurare, nemmeno astrattamente, l'obbligo de quo in relazione alla difesa processuale dell'assicurato*».

La Suprema Corte ha rilevato a contrario come «*si deve affermare che il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914 c.c.) di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia; da quest'ultima osservazione si evince che l'estraneità della successiva lite all'originario illecito (dal quale scaturisce il pregiudizio risarcibile e al quale si riferisce la garanzia assicurativa) non assume alcun rilievo sulla configurabilità dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. anzi, **mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore***».

Muovendo da tali assunti, dunque, la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso promosso dall'assicurazione ed ha affermato che «*l'obbligo ex art. 1914 c.c. incombe sull'assicurato anche nella conduzione della controversia, e che occorre verificare se, in concreto, la difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria sia stata conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia, anche se*

l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito; si tratta, evidentemente, di un accertamento in fatto (da compiere in base ai difetti nell'obbligo di salvataggio allegati dall'assicurazione) che esula dal giudizio di legittimità».

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3575 – l'amministrazione preposta alla cura dell'interesse culturale può essere chiamata a prendere in considerazione anche interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello culturale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3375, pubblicata in data 28 aprile 2025, ha affermato che *«negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di absolutezza per nessuno di essi. Così come per i 'diritti' (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli 'interessi' di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere 'sistemica' e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca».*

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che *«pertanto, nell'adozione del provvedimento ex art. 45 cit., l'amministrazione preposta alla cura dell'interesse culturale può essere chiamata a prendere in considerazione anche interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello culturale (interessi che, secondo la dottrina tradizionale della discrezionalità amministrativa, si sarebbero definiti 'secondari'). Tanto emerge dalla lettura della norma attributiva del potere che definisce con formule aperte gli obiettivi da perseguire (ad es. 'l'integrità' del bene culturale, da intendersi sia in senso materiale che immateriale, le condizioni di 'ambiente e decoro') e lascia all'amministrazione la 'facoltà' di individuare le prescrizioni ('le distanze, le misure e le altre norme') dirette al raggiungimento di tali obiettivi».*

Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3117 – gare di appalto: deve ritenersi illegittima l'attribuzione di un punteggio premiale ad un operatore economico che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento avente ad oggetto la certificazione di parità di genere.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3117, pubblicata in data 11 aprile 2025, ha stabilito che *«in materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi illegittima l'attribuzione di un punteggio premiale e la conseguente aggiudicazione della gara ad un operatore economico che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento (nella specie, il contratto era stato stipulato dalla mandataria Seriana 2000 a favore della mandante Croce Rossa Italiana) in relazione al criterio m) previsto dal disciplinare, avente ad oggetto la*

certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice di pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198/2006)».

Il Giudice di Appello ha precisato che l'illegittimità dell'attribuzione si realizza «*nel caso in cui il medesimo disciplinare di gara: a) in relazione allo stesso criterio m) – certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198/2006 – preveda espressamente che 'ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale di due punti il concorrente deve presentare la certificazione in applicazione alla prassi UNI/PdR 125/2022 – Certificazione del sistema di gestione di parità di genere all'interno delle organizzazioni, rilasciato da un organismo autorizzato', specificando in modo espresso che 'in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d'impresa la certificazione deve essere presentata da tutti'; b) soltanto la mandataria del costituendo RTI sia in possesso del chiesto certificato».*

Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857 – la nozione di ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione essendo irrilevante che l'edificio sia o meno crollato.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2857, pubblicata in data 3 aprile 2025, ha affermato che «*l'art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001) non si applica necessariamente agli edifici crollati o demoliti in epoca successiva alla entrata in vigore della norma. Come precisato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Sezioni Unite 28 gennaio 2021, n. 2061) la retroattività normativa, infatti, è da apprezzarsi come sussistente allorché una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza».*

Per tale ragione, quindi, il Giudice di Appello ha stabilito che «*la norma si applicherà sia agli edifici (già) crollati o demoliti alla data di entrata in vigore della norma, sia a quelli crollati o demoliti successivamente all'entrata in vigore della norma medesima, sempre che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, vengano posti in essere gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Non assume alcun rilievo, ai fini della retroattività della norma, la considerazione che prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, la ristrutturazione edilizia presupponeva una particolare relazione di continuità tra edificio preesistente ed edificio risultante*



dalla ristrutturazione, in maniera tale che le due operazioni, cioè la demolizione e la ricostruzione, avvenissero in un unico contesto».